

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 893

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAVITELLI, BUSNELLI, COPERCINI, DELL'UOMO, FABRIS, FONTANINI, REGIS, ROSSO, SCAGLIONE, SERRA, VIGEVANI, ARMANI, BASTIANETTO, BINAGHI, BOSCO, BOSO, BRAMBILLA, BRICCARELLO, BRIGANDÌ, BRUGNETTINI, CARINI, CARNOVALI, CECCATO, ELLERO, FANTE, FRIGERIO, GANDINI, GIBERTONI, GUGLIERI, LOMBARDI CERRI, MANARA, MANFROI, MARCHINI, MASIERO, MATTEJA, PAINI, PEDRAZZINI, PERIN, PERUZZOTTI, PODESTA', PREIONI, ROBUSTI, ROVEDA, SERENA, TABLADINI, WILDE, CRESCENZIO, FOLLONI, MERIGLIANO, LONDEI, D'ALÌ, FAVILLA, FARDIN, ROMOLI, VENTUCCI, CAPONE, THALER AUSSERHOFER, COSTA, CARPENEDO e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1994

Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi

ONOREVOLI SENATORI. - La musica parla un linguaggio universale capace di essere compreso da tutti i popoli della terra, qualsiasi sia il loro modo di esprimersi.

Nel 2001 ricorrerà il primo centenario della morte di Giuseppe Verdi, la cui musica, in particolare, primeggia nell'animo delle genti come patrimonio dell'umanità intera.

Da Busseto, che gli diede i natali, e dall'Italia, che nell'immaginario dei popoli si identifica con la terra dell'arte e della musica, la grandezza di Giuseppe Verdi si impone in tutte le nazioni civili, delle quali nessuna ha potuto sottrarsi al suo fascino.

Il presente disegno di legge mira a rendere omaggio al sommo Maestro cogliendo la ricorrenza del I centenario della sua morte e a creare le condizioni perchè sia permanente e abbia continuità la frequentazione della sua grandezza.

Come il massimo genio della lirica austriaca viene annualmente esaltato a Salisburgo, così l'Italia avrà a Busseto il tempio in cui tutto il mondo si recherà a celebrare il culto di Giuseppe Verdi, con riflessi, oltre a quelli attinenti alla sfera culturale, di grande rilievo in termini turistico-economici.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. La ricorrenza del primo centenario della morte di Giuseppe Verdi, avvenuta il 27 gennaio 1901, è considerata avvenimento di interesse nazionale.

2. La Presidenza del Consiglio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce un Comitato nazionale per le celebrazioni.

**Art. 2.**

1. Il comune di Busseto provvederà al restauro del complesso immobiliare cinquecentesco e settecentesco «Villa Pallavicino», di cui è proprietario, che già accoglie il Museo civico prevalentemente dedicato a cimeli verdiani.

2. Nel quadro del restauro di cui al comma 1, negli spazi del complesso immobiliare «Villa Pallavicino», sarà attrezzato un luogo per spettacoli lirici all'aperto.

3. Al fine di assicurare il completamento del restauro di cui al comma 1 del presente articolo è assegnato al comune di Busseto un contributo di dieci miliardi di lire per il 1995 e quindici miliardi di lire per il 1996.

4. Nella struttura di cui al comma 1 avrà naturale e stabile sede in forma gratuita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di studi verdiani di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 290, e 3 febbraio 1989, n. 123.

5. Nel medesimo complesso immobiliare «Villa Pallavicino» troverà posto l'istituendo «Museo della scenografia verdiana» affidato per la realizzazione, d'intesa con il comune di Busseto, all'Istituto nazionale di studi verdiani, nell'ambito della sua attività di valorizzazione dell'opera del Maestro.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Nei medesimi edifici di cui al comma 1 saranno approntati i locali necessari per consentire all'Istituto nazionale di studi verdiani, d'intesa con il comune di Busseto, la realizzazione di un cantiere internazionale residenziale finalizzato alla formazione specifica di interpreti vocali, esecutori strumentali, registi e scenografi di opere verdiane ed alla effettuazione annuale, in Busseto, delle opere stesse come approdo della loro formazione, ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1989, n. 123.

7. Al fine di realizzare i programmi previsti dai commi 5 e 6, è assegnato all'Istituto nazionale di studi verdiani un contributo di lire un miliardo ciascuno per gli anni 1998, 1999, 2000 e di lire due miliardi per il 2001.

## Art. 3.

1. Per consentire di realizzare manifestazioni adeguate al prestigio del Maestro Verdi, tali da affrontare degnamente la scadenza del centenario e per garantire nel tempo la frequentazione del patrimonio artistico e culturale costituito dall'opera di Giuseppe Verdi, attraverso la dotazione di strutture specializzate, sarà costruito in Busseto un teatro capace non meno di mille posti.

2. Al fine di portare a termine quanto previsto dal comma 1, è assicurato al comune di Busseto un contributo di lire 10 miliardi nel 1995 e 10 miliardi nel 1996.

## Art. 4.

1. Presso l'Istituto nazionale di studi verdiani, entro sei mesi dal suo insediamento nel complesso di «Villa Pallavicino» e comunque prima dell'inizio dell'attività prevista dal presente articolo, verrà costituito un comitato tecnico scientifico.

2. Al comitato di cui al comma 1 è assicurato un contributo di 2 miliardi per il 1998, 2 miliardi per il 1999, 2 miliardi per il 2000 e 4 miliardi per il 2001 al fine di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

realizzare la messa in scena di opere verdiane destinate a celebrare nella sua città natale il centenario della morte di Giuseppe Verdi.

3. Il Comitato sarà composto dai seguenti membri:

a) il direttore dell'Istituto nazionale di studi verdiani, che lo presiede;

b) il Presidente dell'Istituto di studi verdiani;

c) il sindaco di Busseto o un suo rappresentante;

d) due persone di vasta e provata esperienza musicale e teatrale scelte, una dal direttore dell'Istituto nazionale di studi verdiani, l'altra dal sindaco di Busseto;

e) il tenore Carlo Bergonzi, cittadino onorario di Busseto;

f) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) un rappresentante del Ministero per i beni culturali.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, si provvede, per gli anni 1995-1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

